

II: Struttura dell'Unioncamere (art. 4 -10)

08 maggio 2018

Articolo 4

ORGANI

1. Sono organi dell'Unioncamere:

- l'assemblea dei presidenti delle Camere di commercio, di seguito denominata "assemblea";
- il comitato esecutivo;
- l'ufficio di presidenza, ove costituito;
- il presidente;
- il collegio dei revisori dei conti.

2. Tutti gli organi durano in carica tre anni dalla data di elezione; la durata del collegio dei revisori dei conti è disciplinata dall'articolo 2400 del codice civile. I componenti degli organi ai quali, durante il periodo di carica, viene meno la qualifica che costituisce titolo alla partecipazione all'organo, scadono a questa data e decadono dalla carica. Il presidente dell'Unioncamere rimane invece in carica fino alla fine del mandato. I componenti elettivi del comitato esecutivo che non partecipano per tre volte consecutive alle riunioni dell'organo senza una motivata giustificazione, decadono e sono sostituiti con le medesime procedure elettorali.

3. Tutti i componenti degli organi sono rinnovabili. Il presidente dell'Unioncamere può essere rieletto per una sola volta. L'Unioncamere promuove la presenza di entrambi i generi nei propri organi collegiali.

4. I compensi per i componenti degli organi determinati ai sensi degli articoli 2389 e 2402 del codice civile e il trattamento di missione sono disciplinati dall'assemblea.

Articolo 5

ASSEMBLEA DEI PRESIDENTI DELLE CAMERE DI COMMERCIO

1. L'assemblea è composta dai presidenti delle Camere di commercio e della Chambre della Regione Valle d'Aosta, che ne fanno parte ai sensi dell'articolo 1, secondo comma e da chi abbia ricoperto nel mandato precedente la carica di presidente dell'Unioncamere.

2. Alle riunioni dell'assemblea partecipano altresì, senza diritto di voto, un rappresentante delegato da Assocamerestero e un rappresentante delegato dalla sezione delle Camere di commercio miste.

3. La partecipazione è personale e non è ammessa la delega per le sedute nelle quali si procede alle elezioni di Organi dell'Unioncamere o di loro singoli componenti. Per le altre sedute il Presidente impossibilitato a partecipare è sostituito dal Vice Presidente Vicario della Camera di commercio o da un componente di giunta o da un altro presidente che non potrà ricevere più di due deleghe. Il regolamento di funzionamento degli organi dispone per l'attuazione del presente comma.

4. Spetta all'assemblea:

- a) definire su base triennale le strategie e le linee di sviluppo del sistema camerale;
- b) definire le linee programmatiche annuali dell'attività dell'Unioncamere;
- c) approvare i bilanci di previsione e i bilanci finali di esercizio;
- d) determinare la misura dell'aliquota di cui all'articolo 7 comma 7 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23;
- e) deliberare sulle modifiche statutarie in conformità a quanto previsto dall'articolo 7, comma 5 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 e con le modalità stabilite dal presente Statuto;
- f) approvare il regolamento di funzionamento degli organi comprensivo del regolamento elettorale, il regolamento di gestione del fondo perequativo e il regolamento del fondo intercamerale;

- g) deliberare sugli atti di disposizione del patrimonio immobiliare;
 - h) impartire indirizzi e direttive e fornire orientamenti agli organismi partecipati;
 - i) disciplinare i compensi ed il trattamento di missione dei componenti degli organi dell'Unioncamere;
 - j) nominare, su proposta del presidente, il segretario generale.
5. L'assemblea, su proposta del comitato esecutivo, individua i principi e le linee guida cui gli statuti delle unioni regionali si devono attenere, a norma dell'articolo 6, comma 3 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23; in mancanza di adeguamento, il rappresentante dell'unione regionale non può ricoprire alcuna carica in seno agli organi dell'Unioncamere.
6. L'assemblea elegge, con le modalità previste dallo statuto e dal regolamento elettorale, tra i suoi componenti il presidente e, su sua proposta, otto vicepresidenti di cui uno vicario e i componenti del comitato esecutivo nel numero massimo consentito dalla legge in vigore al momento dell'elezione. Elegge altresì, su proposta del presidente, un componente effettivo e uno supplente del collegio dei revisori dei conti e nomina i componenti designati dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro dell'economia e delle finanze.
7. L'assemblea può delegare alcune proprie competenze al comitato esecutivo, tranne quelle ad essa riservate dalla legge e quelle di cui al comma 4, lettere a), b), c) ,d), e), i), j).

Articolo 6

COMITATO ESECUTIVO

1. Il comitato esecutivo è composto dal presidente dell'Unioncamere e dai seguenti componenti: a) i vicepresidenti; b) i presidenti delle unioni regionali delle Camere di commercio; c) il presidente della Chambre della Valle d'Aosta; d) i componenti eletti dall'assemblea.
2. Il numero complessivo dei componenti del comitato esecutivo non può superare il numero di trentacinque, come definito dall'articolo 3, comma 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180, calcolato con riferimento ai membri dell'assemblea. Alle riunioni del comitato esecutivo partecipano come invitati permanenti tre rappresentanti designati dal Ministro dello sviluppo economico e tre rappresentanti designati dalla Conferenza Unificata.
3. Il regolamento di funzionamento degli organi disciplina, tra l'altro, i casi nei quali i componenti del comitato esecutivo rivestano più qualifiche per le quali abbiano titolo alla partecipazione dell'organo, prevedendo le modalità di esercizio dell'opzione e le conseguenze del suo mancato esercizio. Il regolamento disciplina altresì i casi in cui una unione regionale si dovesse trovare temporaneamente senza presidente.
4. Il comitato esecutivo è organo amministrativo e di indirizzo politico ed esercita le seguenti attribuzioni:
- a) predisporre i programmi e le linee annuali di attività dell'Unioncamere, da sottoporre all'assemblea;
 - b) predisporre i bilanci di previsione e i bilanci finali di esercizio, da sottoporre all'assemblea;
 - c) approvare le modifiche ai bilanci;
 - d) proporre all'assemblea i principi e le linee guida cui gli statuti delle unioni regionali si devono attenere, a norma dell'articolo 6, comma 3 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23;
 - e) esprimere il parere previsto dall'articolo 18, comma 3 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche ed integrazioni;
 - f) deliberare, su proposta del presidente, la nomina e la designazione di rappresentanti dell'Unioncamere in società, enti, associazioni, commissioni e ogni altro organismo;
 - g) assumere, le decisioni relative alle partecipazioni azionarie e quelle relative alla costituzione o partecipazione in associazioni, fondazioni e altri organismi;
 - h) formulare indirizzi e direttive alle strutture partecipate al fine di assicurare la necessaria coerenza della loro azione con le strategie di sistema;
 - i) definire, gli obiettivi di carattere strategico e assegnare al segretario generale il budget per la gestione dell'attività annuale;
 - j) esprimere la valutazione sui risultati conseguiti e sul segretario generale, con il supporto dell'organo indipendente di

valutazione;

k) nominare l'organo indipendente di valutazione;

l) nominare, su proposta del segretario generale, i vicesegretari generali;

m) approvare, su proposta del segretario generale, il regolamento di organizzazione che indica i principi fondamentali di organizzazione e di composizione della pianta organica, nonché il regolamento di amministrazione e contabilità;

n) provvedere alle attività di gestione del Fondo di perequazione, previste dall'apposito regolamento;

o) impartire le direttive per la stipula del contratto collettivo del personale, a norma dell'articolo 7, comma 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 e definire gli indirizzi per la stipula del contratto collettivo del personale dirigente e non dirigente delle Camere di commercio;

p) deliberare la costituzione in giudizio e la promozione o la resistenza alle liti con potere di conciliare e transigere.

5. Il comitato esecutivo può costituire l'ufficio di presidenza al quale può delegare, in via permanente, la nomina e la designazione di rappresentanti dell'Unioncamere in società, enti, associazioni, fondazioni o commissioni, le decisioni relative alle partecipazioni societarie, la formulazione di indirizzi, direttive, indicazioni agli organismi partecipati. Il comitato esecutivo può altresì delegare, fino a revoca, all'ufficio di presidenza ogni altra funzione propria, ad eccezione di quelle relative alle lettere a), b), c), d), e), k), l) e m).

6. Spetta al comitato esecutivo deliberare su tutte le materie non attribuite alla competenza di altri organi e non riservate dalla legge all'ambito di autonomia della dirigenza.

Articolo 7

UFFICIO DI PRESIDENZA

1. Il comitato esecutivo può costituire l'ufficio di presidenza che è composto dal presidente e dai vicepresidenti.

2. L'ufficio di presidenza esercita le funzioni delegate dal comitato esecutivo.

3. Non possono far parte dell'ufficio di presidenza coloro che ricoprono la carica di presidente, vicepresidente, amministratore delegato o titolare di funzioni operative degli organismi o delle società partecipati o costituiti dall'Unioncamere. L'incompatibilità non opera per le cariche che gli statuti assegnano di diritto al presidente dell'Unioncamere.

4. I componenti per i quali sopravvenga la causa di incompatibilità di cui al comma 3 devono optare per una delle cariche e, in assenza di opzione, decadono dalla carica. Il regolamento di funzionamento degli organi definisce le procedure e le modalità di attuazione del presente comma.

Articolo 8

PRESIDENTE

1. Il presidente è il rappresentante legale dell'Unioncamere. Convoca e presiede l'assemblea dei consiglieri camerali. Convoca e presiede l'assemblea, il comitato esecutivo e l'ufficio di presidenza, ove costituito, fissandone gli ordini del giorno e esercitando il potere di proposta per i relativi provvedimenti.

2. Il presidente adotta in caso d'urgenza, salvo ratifica nella prima riunione successiva dell'organo competente, i provvedimenti di spettanza di tutti gli altri organi.

3. Il presidente può invitare alle riunioni di ciascuno degli organi di cui all'articolo 4, senza diritto di voto, rappresentanti del sistema camerale, esperti ed esponenti del sistema istituzionale e associativo, in relazione agli argomenti da esaminare e alle competenze relative.

4. Il presidente può indire riunioni con i vicepresidenti per discutere questioni attinenti alle proprie attribuzioni.

Articolo 9

VICEPRESIDENTI

1. In caso d'assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal vicepresidente vicario; in caso di impossibilità di questi, le funzioni vicarie sono svolte dal vicepresidente più anziano di età anagrafica.
2. Qualora la carica di presidente dovesse risultare vacante, il vicepresidente vicario assume la reggenza dell'ente ed esercita le funzioni del presidente per il tempo necessario alla elezione del nuovo presidente.
3. Il presidente può chiedere ai vicepresidenti di coadiuvarlo nella formulazione di proposte di sua competenza e nei compiti di indirizzo politico-strategico dell'Unioncamere.

Articolo 10

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il collegio dei revisori dei conti è costituito dall'assemblea.
2. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, dei quali un effettivo e un supplente sono designati dal Ministro dello sviluppo economico, un effettivo dal Ministro dell'economia e delle finanze, un effettivo e un supplente sono eletti dall'assemblea, su proposta del presidente. La composizione del collegio dei revisori dei conti rispetta i principi di pari opportunità tra uomo e donna e deve prevedere la presenza di componenti di entrambi i generi.
3. Il presidente del collegio dei revisori dei conti è il componente effettivo designato dal Ministro dello sviluppo economico.
4. L'attività del collegio dei revisori dei conti è disciplinata dagli articoli 2, 20, 21 e 22 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Il collegio dei revisori dei conti esercita, altresì, gli altri compiti fissati nel regolamento di amministrazione e di contabilità.
5. I componenti del collegio dei revisori dei conti intervengono alle sedute degli altri organi collegiali.